

Finanziaria 2007: le principali novità

Rivoluzione per casa, famiglia e lavoro

di *Oliviero Franceschi*

Nelle oltre 300 pagine della legge Finanziaria ce n'è per tutti i gusti. Una piccola rivoluzione che travolge la famiglia, la casa, la professione: nuove aliquote Irpef e detrazioni d'imposta, modifiche all'Ici e all'Iva, novità per imprese e professionisti, stretta sulle intermediazioni immobiliari e tanto altro ancora. Ecco una rapida carrellata delle principali novità.

La nuova Irpef 2007

Dal 1° gennaio 2007 debutano i nuovi scaglioni di reddito e le relative Irpef.

LA NUOVA IRPEF 2007

Scaglioni di reddito	Aliquota %
fino a 15.000	23
oltre 15.000 fino a 28.000	27
oltre 28.000 fino a 55.000	38
oltre 55.000 fino a 75.000	41
oltre 75.000	43

Abolite la *no-tax area* (fascia di reddito su cui non si pagavano

imposte) e la *family area* (deduzioni per carichi di famiglia): al loro posto un sistema di detrazioni d'imposta variabili in base al tipo di reddito e all'importo del reddito complessivo (più alto è il reddito e minori saranno le detrazioni d'imposta). Per calcolare l'Irpef, pertanto, sarà sufficiente detrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili e la deduzione per la prima casa. Su questo importo si calcola l'Irpef con le aliquote previste e si sottraggono le detrazioni d'imposta. Resta invariata la disciplina delle detrazioni e deduzioni per oneri (ad esempio, spese mediche, contributi previdenziali, ecc.). Per dipendenti e pensionati, le nuove regole sono state applicate già dal mese di gennaio, mentre per gli altri contribuenti l'appuntamento è rinviato alla denuncia dei redditi da presentare nel 2008 per l'anno 2007. L'Irpef, comunque, non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro (goduti per l'intero anno), redditi di

terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Detrazioni per familiari a carico

Le precedenti deduzioni per familiari a carico (che diminuivano il reddito su cui poi si calcolava l'Irpef) si trasformano in detrazioni d'imposta (cioè diminuiscono direttamente l'Irpef da pagare). Si tratta però di detrazioni "teoriche" che diminuiscono man mano che

Sommario

- 2-3-15 Finanziaria 2007: le principali novità
- 4 Comunicazione Iva quasi per tutti
- 6 L'Esperto risponde
- 8 Sconti Irpef per chi risparmia energia
- 10 Lo sapevate che...
- 14 Scadenze

aumenta il reddito complessivo fino ad annullarsi: nessuno sconto, ad esempio, per chi ha un reddito di 95.000 euro per le detrazioni dei figli e di 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari. L'unico caso in cui si può contare su un importo fisso (pari a 690 euro) è per il coniuge a carico quando il reddito del dichiarante è compreso tra 15.001 e 40.000 euro.

Ad ogni modo la detrazione base per il **coniuge e i figli** di età inferiore a tre anni è di 800 euro. Questa aumenta di 220 euro per il figlio disabile; di 100 euro per il figlio minore di tre anni; di 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre. Per il coniuge a carico la detrazione base aumenta di una decina di euro (tra 10 e 30 euro), se il reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro.

Lo sconto per i figli non può più essere ripartito liberamente tra i genitori, ma va suddiviso al 50%. In alternativa, su accordo tra gli stessi, si può attribuire la detrazione al genitore con il reddito più elevato. Per i separati o divorziati la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartito al 50%. Se il coniuge affidatario ha un reddito basso che non gli consente di sfruttare tutta la detrazione d'imposta, questa viene assegnata per intero all'altro genitore che, salvo diverso accordo, dovrà comunque riversare all'altro genitore affidatario l'importo della maggiore detrazione usufruita.

Per ogni **altro familiare** a carico spetta una detrazione "teorica" di 750 euro. Si ricorda che il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico resta fermo a 2.840,51 euro.

Detrazioni per lavoro

Abolita la *no-tax area*, dal 2007 ai lavoratori **dipendenti** spetta una detrazione d'imposta che va da 690 euro ad un a 1.840 euro (per redditi fino ad 8.000 euro). La detrazione anche in questo caso è "virtuale" e diminuisce progressivamente con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi per chi ha redditi oltre 55 mila euro. Per il lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. Ulteriori detrazioni (fino a 40 euro) sono previste per redditi inferiori a 28.000 euro. Per i **pensionati** fino a 74 anni è prevista una detrazione che va da 690 euro a 1.725 euro (per redditi fino a 7.500 euro). Per i pensionati con almeno 75 anni di età compiuti la detrazione varia da 713 a 1.783 euro (per redditi fino a 7.750 euro).

Per i lavoratori **autonomi** (artisti, professionisti, commercianti, artigiani, ecc.), per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, assegni periodici all'ex coniuge, attività intramuraria, ecc.) e per alcuni redditi diversi (attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali), la detrazione d'imposta è pari ad 1.104 euro (per redditi fino a 4.800 euro) che diminuisce progressivamente fino ad annullarsi oltre 55.000 euro di reddito.

La prima casa pesa sull'Irpef

Le detrazioni d'imposta appena viste (familiari a carico e reddito da lavoro), vanno calcolate con apposite formule matematiche e prendono tutte a base il reddito complessivo del contribuente, cioè la somma dei redditi posseduti nell'anno. E tra questi potrebbe esserci - per chi la possiede - anche l'abitazione prin-

cipale. In sostanza, chi ha una prima casa di proprietà avrà un reddito globale più alto sul quale calcolare le detrazioni e di conseguenza avrà diritto ad una detrazione d'imposta inferiore: quindi pagherà più Irpef. Ricordiamo che la rendita dell'abitazione principale concorre sempre a formare il reddito complessivo del contribuente, anche se poi è prevista l'apposita deduzione, che di fatto annulla il prelievo fiscale sulla prima casa.

Diritti d'autore

Ci fa piacere segnalare che dal 2007 i diritti d'autore percepiti da chi ha meno di 35 anni saranno tassabili per il 60% (contro il 75% normalmente previsto).

La manovra non salva la casa

Nella prossima **dichiarazione dei redditi** da presentare a giugno 2007, nel quadro dei fabbricati dovrà essere riportato per ogni immobile l'importo dell'Ici dovuta per il 2006. A partire dal 2008, poi, andranno indicati per ogni immobile: indirizzo, codice del Comune e tutti i dati catastali, nonché l'importo dell'Ici pagata nell'anno precedente.

Ici

La lista delle novità è ancora più lunga. In sintesi: **1)** dal 2007, gli avvisi di accertamento Ici (e degli altri tributi locali) devono essere notificati entro 5 anni anziché 3: in pratica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono effettuati (o avrebbero dovuto essere fatti); **2)** passa da 3 a 5 anni anche il termine entro il quale si può chiedere il rimborso al Comune per l'Ici indebitamente versata; **3)** viene precisato che per abitazione

COMPRAVENDITE: "PREZZO VALORE" PER TUTTI I PRIVATI

Già dal 2006 per le compravendite tra privati ad uso abitativo e relative pertinenze si poteva chiedere al notaio di pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal prezzo pagato, da indicare comunque nell'atto (cosiddetto sistema del "prezzo valore").

Con la Finanziaria 2007 questo regime di favore viene esteso a tutte quelle cessioni immobiliari, soggette ad imposta di registro, effettuate nei confronti di soggetti privati. In altre parole, per l'applicazione del "prezzo valore" è sufficiente che si tratti di una compravendita che abbia come acquirente un privato persona fisica, potendo il venditore essere anche un soggetto commerciale (ad esempio, impresa di costruzioni che vende dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori). Va ricordato che in questi casi si ottiene una riduzione del 30% dell'onorario del notaio.

principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza del contribuente; **4)** è stata abrogata la modalità di determinazione dell'Ici in base alla rendita catastale presunta; **5)** passa da 90 a 60 giorni il termine oltre il quale, in assenza del pagamento, il Comune procede alla riscossione coattiva delle somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi.

Va inoltre ricordato che da quest'anno il pagamento dell'Ici va fatto entro il 16 giugno per l'acconto (invece del 30 giugno) e il 16 dicembre per il saldo (anziché entro il 20).

Agenzie immobiliari e provvigioni

I mediatori immobiliari iscritti all'albo sono obbligati – solidalmente con le parti - a registrare tutte le scritture private poste in essere nell'ambito della loro attività ed al pagamento della relativa imposta di registro. A partire dal 1° gennaio, chi acquista l'abitazione principale tramite un'agenzia immobiliare può detrarre il 19% del compenso pagato all'intermediario calcolato su un importo massimo di 1.000 euro l'anno.

Ristrutturazioni edilizie

Per tutto il 2007 continueranno

a farci compagnia la detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (nel limite di 48.000 euro per ogni unità immobiliare) e l'Iva del 10% sulle prestazioni di manutenzione straordinaria.

Nuove regole per gli autonomi

La Finanziaria e gli altri provvedimenti del 2006 (tra cui la legge "Visco-Bersani"), hanno rivoluzionato non poco le abitudini fiscali di artisti, professionisti, imprenditori e in generale, dei titolari di partita Iva. Vediamo in estrema sintesi gli aspetti salienti, riservandoci di tornare, con i dovuti approfondimenti, sugli argomenti più caldi.

Immobili dei professionisti

È possibile dedurre dal reddito di lavoro autonomo le quote di ammortamento e i canoni leasing degli immobili strumentali utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte e della professione (fino all'anno scorso si poteva "scaricare" solo la rendita catastale per gli immobili in leasing). L'agevolazione riguarda gli immobili acquistati (o presi in leasing) dall'1/1/2007 al 31/12/2009. Tuttavia, per gli anni 2007,

2008 e 2009 gli importi deducibili sono ridotti ad 1/3.

Per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente (casa e ufficio), resta deducibile il 50% della rendita catastale. Per gli immobili in leasing utilizzati promiscuamente è deducibile il 50% del relativo canone (anziché il 50% della rendita catastale come in passato), sempre a patto che il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'attività.

Auto e moto

Sempre dal 2007 i canoni leasing di auto e moto dei professionisti sono deducibili a patto che il relativo contratto abbia una durata di almeno 4 anni (anziché 2 come in passato). Va ricordato che già dal 2006 le spese relative ai mezzi di trasporto (compreso l'ammortamento, i canoni leasing, il carburante, le spese di manutenzione, ecc.) degli artisti e professionisti sono deducibili al 25% (contro il precedente 50%) e sempre per un solo veicolo. Per le imprese, invece, non è più possibile dedurre alcuna spesa relativa ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli: scompare quindi la percentuale di deduzione forfetaria del 50%.

Resta immutata all'80% la quota deducibile delle spese per gli agenti e rappresentanti di commercio e al 100% per i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) o utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività (ad esempio autoscuole, imprese funebri, ecc.).

Cellulari e telefoni fissi

Dal 1° gennaio 2007 le spese dei telefoni cellulari di imprese e professionisti

segue a pagina 15

Comunicazione Iva quasi per tutti

Niente calcoli da fare; solo dati alla mano

di Alessandra Mancusi

Anche per quest'anno, il 28 febbraio scade il termine entro il quale i titolari di partita Iva devono inviare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie relativi alle operazioni effettuate nel 2006. Niente calcoli quindi: per determinare in via definitiva l'Iva a debito o a credito per il 2006, infatti, si dovrà sempre compilare e presentare la tradizionale dichiarazione annuale Iva.

Gli esonerati

In linea generale, presentano questo modello i titolari di partita Iva tenuti alla dichiarazione annuale Iva, anche se nel 2006 non hanno effettuato operazioni imponibili o se non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. Fanno eccezione le persone fisiche che nel 2006 hanno avuto un volume d'affari inferiore o pari a 25.822,84 euro - anche se tenute a presentare la dichiarazione annuale Iva. Ricordiamo che per determinare il volume d'affari si devono considerare tutte le attività esercitate, comprese quelle gestite con contabilità separata: va compreso nel calcolo anche il totale delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione sebbene si eserciti un'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e dalla comunicazione dati (ad esempio per i medici). Sono esonerati, inoltre: i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea che effettuano attività di commercio elettronico; chi per il 2006 non deve presentare la dichiarazione annuale Iva; chi è sottoposto a procedure concorsuali.

Il contenuto

Il modello è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it ed è composto di due pagine: la prima riguarda solo l'informativa relativa alla privacy; la seconda, invece, è riservata ai dati del contribuente e ai dati generali relativi alle operazioni effettuate nel 2006, comprese quelle del periodo ottobre-dicembre (contribuenti trimestrali), per evidenziare l'Iva a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta.

Ricordiamo inoltre che per nella casella "codice attività" va indicato il codice relativo all'attività svolta in via prevalente, prendendolo dalla tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Avvertenze

In sede di compilazione della comunicazione dati Iva non si devono considerare le eventuali operazioni di rettifica e conguaglio (ad esempio il calcolo definitivo del pro rata), né i versamenti fatti nel 2006, le eventuali compensazioni effettuate nell'anno, il riporto del credito Iva del 2005, i rimborsi infrannuali richiesti, né la parte di credito Iva che si intende chiedere a rimborso. Tutte queste informazioni, infatti, vanno indicate esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva/2006 relativa al 2006.

Come si presenta

La comunicazione Iva si presenta esclusivamente in via telematica (direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati), ed è pertanto esclusa la presentazione in banca o

alla posta. Se scegliete di presentarla direttamente, dovete utilizzare il servizio Entratel (se siete obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta - modello 770 - per un numero di soggetti superiore a venti), oppure Internet (se i soggetti non superano 20 unità oppure se non siete obbligati a presentare il 770).

Una volta effettuato l'invio, gli uffici rilasceranno una comunicazione che attesta l'avvenuta presentazione.

Se, invece, vi rivolgete ad un intermediario abilitato (ad esempio dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.), quest'ultimo vi dovrà rilasciare l'impegno (datato e sottoscritto) a presentare in via telematica i dati contenuti nella comunicazione. Entro 30 giorni dalla scadenza, vi dovrà poi consegnare l'originale della comunicazione dati Iva che ha trasmesso per vostro conto unitamente alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Una copia della comunicazione trasmessa deve essere conservata anche dall'intermediario. A questo proposito, le Entrate ricordano che le comunicazioni/dichiarazioni possono essere conservate anche su supporto informatico a patto che ne sia garantita la leggibilità nel tempo e sia assicurato l'ordine cronologico dell'invio telematico per ciascun periodo d'imposta; inoltre devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi ai fini di una eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria. Questa procedura di conservazione termina con la firma elettronica e la marca temporale.



straordinario

EDI^{PRO}

a cura di Oliviero Franceschi

Novità Fiscali 2007

Raccolta Fiscale

**Testi
Coordinati
Definitivi**

- Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06)
- Collegato alla Finanziaria (D.L. n. 262/06)
- Legge Visco-Bersani (D.L. n. 223/06)

Con le circolari esplicative
dell'Agenzia delle Entrate

EDI^{PRO}

€ 24,00
pagg. 464

NoVità



In vendita nelle migliori cartolerie oppure direttamente utilizzando il seguente coupon da spedire a **EDI^{PRO}** Via Voghera 62 - 00182 Roma o al Fax. 06 70.13.845

Sì, desidero ricevere in contrassegno

n. _____ copie di **"Novità Fiscali 2007"** di Oliviero Franceschi

Totale € _____

Cognome e nome/Rag. Sociale _____

Cod. Fiscale/Part. IVA _____ Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Telefono _____ Fax _____



L' Esperto risponde

a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi

I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651

PRIMA CASA IN LOCAZIONE



Sono un privato e sto per acquistare un'abitazione con le agevolazioni fiscali "prima casa", anche per quanto riguarda il relativo mutuo. Vorrei sapere se, dando l'immobile in locazione, potrò comunque usufruire delle detrazioni degli interessi versati annualmente a fronte del suddetto contratto di mutuo. Ho sentito varie risposte, ma nessuna con i puntuali riferimenti normativi cui possa fare riferimento per una verifica.

Tra le condizioni per usufruire della agevolazioni prima casa all'atto di acquisto, la normativa vigente prevede l'obbligo di trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto; per la detrazione degli interessi passivi, invece, è previsto che l'immobile costituisca abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni prima casa (registro) sulle compravendite di case di abitazione non di lusso,

devono ricorrere le condizioni previste dalla nota II-bis, alla Tariffa, parte 1, articolo 1, del Dpr n. 131/1986. Per quanto riguarda la detrazione degli interessi passivi, le condizioni previste sono quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Dpr 917/1986. Può in ogni caso essere utile consultare anche la circolare 38/E - 2005 dell'Agenzia delle Entrate.

RISTRUTTURAZIONI ED IVA AGEVOLATA



Sono titolare di un'impresa e vorrei sapere se è cambiata la base imponibile su cui si può applicare l'Iva agevolata del 10% nell'ambito di lavori di ristrutturazioni edilizie. Ho sentito parlare infatti di un limite di 48 mila euro ma non ho ben capito a cosa si riferisce.

Le recenti disposizioni inerenti il limite dei 48 mila euro riguardano esclusivamente l'ammontare su cui calcolare le detrazioni d'imposta ai fini Irpef e quindi riguardano i committenti dei lavori. Per quanto riguarda i beni significativi non sono state introdotte modifiche; pertanto l'aliquota del 10 per cento è rimasta applicabile alla parte di spese pari al costo della manodopera per l'installazione di detti beni. Ricordiamo, infine che il Dl n. 223/2006 ha introdotto l'obbligo dell'indicazione distinta nella fattura del

costo della manodopera, a far data dal 4 luglio 2006.

INTERESSI PASSIVI



È possibile detrarre gli interessi relativi ad un'operazione di pre-finanziamento di un mutuo su un contratto preliminare di acquisto di un'abitazione, senza che sia stato stipulato il mutuo e il rogito notarile di acquisto?

La circolare n. 50/E del 12 giugno 2002 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che non danno diritto a detrazione gli interessi pagati a fronte di un pre-finanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione, tenuto conto che si tratta di un'operazione finanziaria diversa da quella di mutuo, anche se a essa collegata.

SANZIONI PER OMESSO SCONTRINO



Ho letto che sono state inasprite le sanzioni per chi non rilascia lo scontrino o la ricevuta fiscale. Non riesco però a comprendere la differenza, visto che anche prima si parlava di sospensione della licenza e sempre per tre violazioni in cinque anni. In realtà cosa è cambiato?



L' Esperto risponde

a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi

I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651

In base alle vecchie regole, la chiusura dell'esercizio per un periodo da 3 giorni ad un mese era disposta solo a seguito del definitivo accertamento delle tre violazioni commesse, da parte della Guardia di Finanza o degli uffici Iva. D'ora in poi, invece, il provvedimento di sospensione della licenza, disposto dalla competente direzione regionale delle Entrate, è immediatamente esecutivo. In altre parole, non occorrerà più il definitivo accertamento delle violazioni, ma sarà sufficiente la semplice contestazione delle stesse. Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte, la sanzione accessoria viene disposta per un periodo compreso tra 3 giorni e 1 mese, mentre in passato poteva essere disposta per un periodo superiore, compreso tra 15 giorni e 2 mesi.

RICORSO PER RIMBORSO IRPEF

? Devo presentare un ricorso per una eccedenza Irpef non rimborsata, nonostante abbia prima presentato apposita istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. È vero che una copia del ricorso dovrò presentarla anche alla Commissione Tributaria?

Entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate, il lettore deve "costituirsi in giudizio" depositando presso la segreteria della

vinciale competente l'originale del ricorso notificato o la copia conforme del ricorso spedito o consegnato all'Ufficio impositore. Solo con la costituzione in giudizio si instaura il processo davanti alla Commissione tributaria.

PERDITA AVVIAMENTO COMMERCIALE

? Una società proprietaria di un negozio deve pagare la buonuscita all'inquilino. È vero che deve applicare la ritenuta d'acconto? Come si versa?

I compensi corrisposti da imprese, società, enti, ecc. per la perdita dell'avviamento commerciale sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 15% da versare con il codice tributo 1040 entro il 16 del mese successivo al pagamento.

VENDITA PRIMA CASA CON SANZIONI

? Sono quasi obbligato a vendere l'unico mio appartamento acquistato 3 anni fa con i benefici prima casa. In questi anni l'appartamento è stato dato regolarmente in affitto, mentre io continuavo a vivere con i miei genitori. Non potendo riacquistare un altro immobile entro un anno, è vero che perderò i

benefici fiscali e dovrò pagare la differenza di tasse?

Purtroppo sì. L'acquirente decade dai benefici, e deve corrispondere la differenza d'imposta, gli interessi di mora e la sanzione pari al 30% se vende l'abitazione prima di 5 anni dall'acquisto, a meno che non proceda al riacquisto, entro un anno dalla vendita, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

36% PER LA CASSAFORTE

? Vorrei far installare una cassaforte nel mio appartamento. Posso usufruire della detrazione del 36%?

La risposta è positiva. Ricordiamo alla lettrice che anche per questi interventi è necessario inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara e pagare la spesa con bonifico bancario. Per non perdere l'agevolazione sulla fattura deve essere evidenziato in maniera distinta anche il costo della manodopera.

**Ritira da
EDI^{PRO}
una copia di
FISCAL FLASH**

Sconti Irpef per chi risparmia energia

Agevolazioni anche per giovani sportivi e studenti fuori sede

di Daniele Cuppone

La Finanziaria 2007 ha introdotto nuovi sconti per studenti fuori sede e giovani sportivi. Ma farà risparmiare anche le "famiglie ecologiche" che investiranno nel confort di casa e per l'ambiente.

Sconti su palestre e affitti

Dal 2007 si può detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi per i ragazzi tra i 5 e i 18 anni. La detrazione fiscale, però, spetta su un importo massimo di 210 euro: lo sconto, quindi, sarà al massimo di 40 euro (19% di 210 euro). C'è poi lo sconto per gli studenti fuori sede che potranno finalmente detrarre dall'Irpef - sempre al 19% - almeno una parte dell'affitto che pagheranno dal 2007 per l'appartamento situato nello stesso Comu-

ne in cui ha sede l'università o in Comuni limitrofi. La detrazione, che spetta solo per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, si può calcolare su un importo massimo di 2.633 euro (quindi si risparmiano al massimo 500 euro). L'università deve essere distante dalla residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Ovviamente, se "sportivi e studenti", sono fiscalmente a carico dei genitori, la detrazione d'imposta spetta a questi ultimi.

Risparmio energetico

Ben più ricchi gli sconti per chi risparmia energia e sostiene le relative spese entro il 31 dicembre 2007. L'installazione di **pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, ad adempimento, dà diritto ad una detrazione Irpef pari al 55% dell'importo pagato fino ad un valore massimo di detrazione di 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo (quindi spesa

massima detraibile 109.090,91 euro). Stessa percentuale di detrazione e di risparmio anche per gli interventi riguardanti **coperture e pavimenti**, finestre e infissi con bassa trasmittanza tecnica (specificata in allegato alla Finanziaria 2007). Premiato anche chi sostituisce impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** e mette a punto il sistema di distribuzione: detrazione pari al 55%, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, sempre in tre quote annuali. Molto interessante anche la detrazione per gli interventi di adeguamento degli edifici esistenti che riducano il fabbisogno annuo di energia primaria per la **climatizzazione invernale** almeno del 20% (rispetto ai valori previsti dal Decreto legislativo 192 del 2005): 55% della spesa sostenuta, fino ad un valore massimo della detrazione di 100 mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Queste detrazioni sono concesse con le modalità previste per le ristrutturazioni edilizie (quindi preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara e pagamenti con bonifico bancario) e a patto che siano rispettate determinate altre condizioni (ad esempio asseverazione di un tecnico abilitato agli interventi e attestato di qualificazione energetica).

Rottamazione frigoriferi

Da ricordare, infine, il bonus previsto per chi sostituisce, entro l'anno, frigoriferi e congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad "A+": detrazione Irpef pari al 20% della spesa sostenuta fino ad un valore massimo di detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio (quindi spesa massima detraibile 1.000 euro ad apparecchio).

	Importo massimo spesa sostenibile €	Importo massimo bonus €	Calcolo dell'incentivo e periodo agevolato
GLI IMPIANTI			
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	109.090,91	60mila	La spesa sostenuta nel 2007 è detraibile al 55% e va suddivisa in tre quote annuali di pari importo
Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione	54.545,45	30mila	
Coperture, pavimenti, cappotti e finestre con bassa trasmittanza termica	109.090,91	60mila	
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	181.818,18	100mila	
GLI ELETTRODOMESTICI			
Sostituzione di frigoriferi e congelatori con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+	1.000 per apparecchio	200 per apparecchio	La spesa sostenuta nel 2007 è detraibile al 20%



straordinario

EDI^{PRO}



€ 14,00
pagg. 112



In vendita nelle migliori cartolerie oppure direttamente utilizzando il seguente coupon da spedire a **EDI^{PRO}** Via Voghera 62 - 00182 Roma o al Fax. 06 70.13.845

Sì, desidero ricevere in contrassegno

n. _____ copie di **"Il contratto di Lavoro Domestico"** di Gianna Tessitore

Totale € _____

Cognome e nome/Rag. Sociale _____

Cod. Fiscale/Part. IVA _____ Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Telefono _____ Fax _____



Lo sapevate che.....

AUTODICHIARAZIONE PER MUTUI

In caso di acquisto prima casa, se il contribuente non è in possesso della documentazione che attesta la volontà di destinare le somme prese a prestito dalla banca per l'acquisto dell'abitazione principale (perché magari non ha indicato tale volontà nell'atto di acquisto o perché la banca stessa non può rilasciare la documentazione necessaria), può ricorrere in ultima ratio all'autocertificazione.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate intervenendo in merito all'attestazione necessaria per poter usufruire della detrazione d'imposta del 19% prevista per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa. Ricordiamo che finora la suddetta attestazione doveva risultare soltanto dal contratto di mutuo o dal contratto di acquisto dell'immobile o, ancora, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente.

In mancanza della documentazione necessaria, i Caf non potevano rilasciare il visto di conformità. Ora, invece, se la volontà del contribuente non risulta da nessuna documentazione e se la banca si trova nell'impossibilità materiale di attestare dati appartenenti alla sfera personale del cliente, quest'ultimo può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese, attesta che il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.

Sulla base dell'autodichiarazione, il Caf potrà riconoscere la detrazione in questione.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 147 del 22 dicembre 2007.

GUIDA PER PAGAMENTI ON-LINE

A seguito delle numerose novità introdotte negli ultimi mesi in merito ai versamenti telematici, l'Agenzia delle Entrate torna a fare il punto sull'argomento, dedicando al tema l'ultimo numero del bimestrale "L'Agenzia Informa".

La nuova "Guida operativa al modello F24 on-line" vuole essere un vademecum per tutti i titolari di partita Iva obbligati, a partire dal 1° gennaio 2007, ad effettuare il versamento di tributi e contributi attraverso il canale telematico.

L'opuscolo, comunque, resta un utile punto di riferimento anche per chi, pur non possedendo partita Iva, preferisce adempiere gli obblighi fiscali e previdenziali attraverso i servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate o mediante i servizi di Home banking forniti da Poste Spa o dalla banca per i propri clienti. Nella guida vengono illustrati i vantaggi dei pagamenti telematici, le caratteristiche del conto corrente su cui addebitare i versamenti, le ricevute, i casi particolari di esonero.

L'opuscolo, inoltre, spiega tutte le fasi per l'installazione del software di compilazione. Nell'ultima parte, infine, troviamo

i quesiti più frequenti sui limiti e condizioni per l'utilizzo del modello F24.

L'opuscolo è disponibile, come sempre gratuitamente, presso gli uffici locali delle Entrate e anche in versione multimediale su www.agenziaentrate.gov.it e nella sezione biblioteca del sito www.fiscooggi.it.

PLUSVALENZE IMMOBILIARI VIA WEB

È stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione da parte dei notai dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze immobiliari. Si ricorda che la Finanziaria per il 2006 ha introdotto la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva (in alternativa alla tassazione ordinaria ai fini Irpef) sulle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2006, da privati persone fisiche a seguito della vendita di immobili (esclusi quei beni adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione) o terreni agricoli, acquistati, costruiti o ricevuti per donazione da meno di cinque anni.

La stessa possibilità è poi prevista per la compravendita di terreni edificabili in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita. Ciò vale però solo per i terreni edificabili venduti entro il 31/12/2006, in quanto la Finanziaria 2007 ha disposto che dall'1/1/2007 è esclusa l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle

continua a pagina 12



straordinario

EDI^{PRO}

Le Guide

Le Tabelle **ACI** dei costi chilometrici per il 2007

► In vigore dal 1° gennaio 2007
► Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 288
del 12 dicembre 2006

€ 9,00
pagg. 104

€ 9,00

EDI^{PRO}



NoVità



In vendita nelle migliori cartolibrerie oppure direttamente utilizzando il seguente coupon da spedire a **EDI^{PRO}** Via Voghera 62 - 00182 Roma o al Fax. 06 70.13.845

Sì, desidero ricevere in contrassegno

n. _____ copie di **"Le Tabelle ACI dei costi chilometrici per il 2007"**

Totale € _____

Cognome e nome/Rag. Sociale _____

Cod. Fiscale/Part. IVA _____ Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Telefono _____ Fax _____



Lo sapevate che.....

continua da pagina 10

plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

A partire dal prossimo 1° aprile 2007, i notai dovranno utilizzare il nuovo modello di comunicazione (al quale andrà allegato il contratto di compravendita), per trasmettere in via telematica i dati relativi alle cessioni per le quali il venditore ha richiesto l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per le compravendite effettuate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 marzo 2007, l'invio telematico dovrà essere effettuato entro il 29 maggio 2007.

Provvedimento del Diretto dell'Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2006.

MARCHE DA BOLLO ADDIO

Potremo continuare ad utilizzarle fino a quando non saranno esaurite le scorte ed il ministero dell'Economia e delle Finanze non le dichiarerà fuori corso, ma la fine delle vecchie marche da bollo è ormai prossima. Lo ha decretato la Finanziaria per il 2007, definendo l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo.

Dal 1° gennaio 2007, quindi, l'imposta di bollo si corrisponde mediante intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno), oppure in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'A-

genzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o, infine, mediante versamento in conto corrente postale.

Comma 80, articolo 1, Legge n. 296/2006, pubblicata nel S.O. n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

AGEVOLAZIONI AUTO PER PORTATORI DI HANDICAP

Le agevolazioni previste per i veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap (ad esempio, aliquota Iva agevolata, detrazione Irpef, esenzione bollo auto, ecc.) sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio di tali soggetti.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'autovettura per la quale si è usufruito dei benefici fiscali entro due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'assenza di benefici.

Questa disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, vendano il veicolo per acquistarne un altro con nuovi e diversi adattamenti.

Commi 36 e 37, articolo 1, Legge n. 296/2006, pubblicata nel S.O. n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

LA CARTELLA VA NOTIFICATA

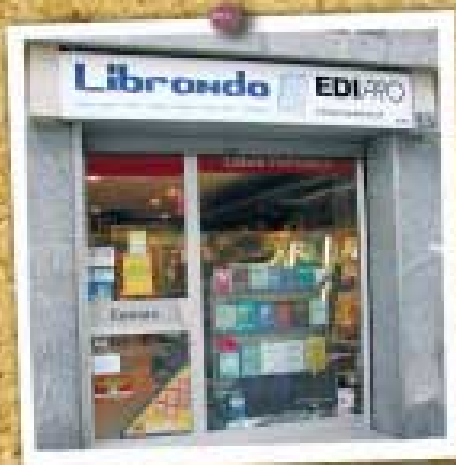
Ancora una volta la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla procedura di notifica delle cartelle esattoriali, contestando la prassi molto diffusa tra gli uffici finanziari e le società di riscossione di recapitare al contribuente la cartella di pagamento senza una rituale notificazione. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un contribuente al quale, la società di riscossione aveva fatto recapitare (senza raccomandata con avviso di ricevimento) e non notificare, una cartella di pagamento. Successivamente poi, al contribuente è stato notificato avviso di mora ai fini Irpef. Secondo i giudici di Cassazione, la prassi seguita dalla società di riscossione, sebbene, diffusa, è contraria all'ordinamento e pertanto, la mancata notificazione della cartella di pagamento determina l'invalidità dell'avviso di mora. In tal caso, il contribuente può impugnare contestualmente tanto l'avviso di mora quanto la cartella di pagamento non notificata o notificata irritualmente. Va detto, comunque, che la sentenza appena vista può creare un precedente, ma non una regola. La stessa giurisprudenza, infatti, è ancora divisa sull'argomento e la stessa Cassazione, intervenendo in precedenza su casi analoghi ha ribadito invece la validità dell'avviso di mora non preceduto da una cartella di pagamento regolarmente notificata.

Sentenza delle Corte di Cassazione n. 24975/2006

Saluti dai centri Edipro.



LINEA UFFICIO srl
Via Pistoia, 68 - 51039 Quarrata (PT)
Tel. 0573.73360 - Fax 0573.737886
e-mail: linea_ufficio@tin.it



LIBRANDO di Maurizio Ciolfi
Via Trottechien, 35/B - 11100 Aosta
Tel. 0165.236765 - Fax 0165.366172
e-mail: librando@libero.it

Chi sceglie Edipro non passa inosservato. Da sempre attenta a dare visibilità ai suoi rivenditori, Edipro ha scelto di presentare ogni mese i punti vendita personalizzati che valorizzano il suo marchio e i suoi prodotti. L'obiettivo di Edipro, infatti, è di far crescere l'azienda e chi ne fa parte. Perché chi fa conoscere Edipro, merita di essere conosciuto.

EDI[®]PRO
Cambiate Registro.

FEBBRAIO 2007			FEBBRAIO 2007		
1	14	21	28	29	29
2	15	22	30	31	31
3	16	23	1	2	2
4	17	24	3	4	4
5	18	25	5	6	6
6	19	26	7	8	8
7	20	27	9	10	10
8	21	28	11	12	12
9	22	29	13	14	14
10	23	30	15	16	16
11	24	1	17	18	18
12	25	2	19	20	20
13	26	3	21	22	22
14	27	4	23	24	24
15	28	5	25	26	26
16	29	6	27	28	28
17	30	7	29	30	30
18	1	8	31	1	1
19	2	9	2	3	3
20	3	10	4	5	5
21	4	11	6	7	7
22	5	12	8	9	9
23	6	13	10	11	11
24	7	14	12	13	13
25	8	15	14	15	15
26	9	16	16	17	17
27	10	17	18	19	19
28	11	18	20	21	21
29	12	19	22	23	23
30	13	20	24	25	25
31	14	21	26	27	27
	15	22	28	29	29
	16	23	30	31	31
	17	24	1	2	2
	18	25	3	4	4
	19	26	5	6	6
	20	27	7	8	8
	21	28	9	10	10
	22	29	11	12	12
	23	30	13	14	14
	24	1	15	16	16
	25	2	17	18	18
	26	3	19	20	20
	27	4	21	22	22
	28	5	23	24	24
	29	6	25	26	26
	30	7	27	28	28
	31	8	29	30	30
		9	31	1	1
		10	2	3	3
		11	4	5	5
		12	6	7	7
		13	8	9	9
		14	10	11	11
		15	12	13	13
		16	14	15	15
		17	16	17	17
		18	18	19	19
		19	20	21	21
		20	22	23	23
		21	24	25	25
		22	26	27	27
		23	28	29	29
		24	30	31	31
		25	1	2	2
		26	3	4	4
		27	5	6	6
		28	7	8	8
		29	9	10	10
		30	11	12	12
		31	13	14	14
			15	16	16
			17	18	18
			19	20	20
			21	22	22
			23	24	24
			25	26	26
			27	28	28
			29	30	30
			31	1	1
			2	3	3
			4	5	5
			6	7	7
			8	9	9
			10	11	11
			12	13	13
			14	15	15
			16	17	17
			18	19	19
			20	21	21
			22	23	23
			24	25	25
			26	27	27
			28	29	29
			30	31	31
			1	2	2
			3	4	4
			5	6	6
			7	8	8
			9	10	10
			11	12	12
			13	14	14
			15	16	16
			17	18	18
			19	20	20
			21	22	22
			23	24	24
			25	26	26
			27	28	28
			29	30	30
			31	1	1
			2	3	3
			4	5	5
			6	7	7
			8	9	9
			10	11	11
			12	13	13
			14	15	15
			16	17	17
			18	19	19
			20	21	21
			22	23	23
			24	25	25
			26	27	27
			28	29	29
			30	31	31
			1	2	2
			3	4	4
			5	6	6
			7	8	8
			9	10	10
			11	12	12
			13	14	14
			15	16	16
			17	18	18
			19	20	20
			21	22	22
			23	24	24
			25	26	26
			27	28	28
			29	30	30
			31	1	1
			2	3	3
			4	5	5
			6	7	7
			8	9	9
			10	11	11
			12	13	13
			14	15	15
			16	17	17
			18	19	19
			20	21	21
			22	23	23
			24	25	25
			26	27	27
			28	29	29
			30	31	31
			1	2	2
			3	4	4
			5	6	6
			7	8	8
			9	10	10
			11	12	12
			13	14	14
			15	16	16
			17	18	18
			19	20	20
			21	22	22
			23	24	24
			25	26	26
			27	28	28
			29	30	30
			31	1	1
			2	3	3
			4	5	5
			6	7	7
			8	9	9
			10	11	11
			12	13	13
			14	15	15
			16	17	17
			18	19	19
			20	21	21
			22	23	23
			24	25	25
			26	27	27
			28	29	29
			30	31	31
			1	2	2
			3	4	4
			5	6	6
			7	8	8
			9	10	10
			11	12	12
			13	14	14
			15	16	16
			17	18	18
			19	20	20
			21	22	22
			23	24	24
			25	26	26
			27	28	28
			29	30	30
			31	1	1
			2	3	3
			4	5	5
			6	7	7
			8	9	9
			10	11	11
			12	13	13
			14	15	15
			16	17	17
			18	19	19
			20	21	21
			22	23	23
			24	25	25
			26	27	27
			28	29	29
			30	31	31
			1	2	2
			3	4	4
			5	6	6
			7	8	8
			9	10	10
			11	12	12
			13	14	14
			15	16	16
			17	18	18
			19	20	20
			21	22	22
			23	24	24
			25	26	26
			27	28	28
			29	30	30
			31	1	1
			2	3	3
			4	5	5
			6	7	7
			8	9	9
			10	11	11
			12	13	13
			14	15	15
			16	17	17
			18	19	19
			20	21	21
			22	23	23
			24	25	25
			26	27	27
			28	29	29
			30	31	31
			1	2	2
			3	4	4
			5	6	6
			7	8	8
			9	10	10
			11	12	12
			13	14	14
			15	16	16
			17	18	18
			19	20	20
			21	22	22
			23	24	24
			25	26	26
			27	28	28
			29	30	30
			31	1	1
			2	3	3
			4	5	5
			6	7	7
			8	9	9
			10	11	11
			12	13	13
			14	15	15
			16	17	17
			18	19	19
			20	21	21
			22	23	23
			24	25	25
			26	27	27
			28	29	29
			30	31	31
			1	2	2
			3	4	4
			5	6	6
			7	8	8
			9	10	10
			11	12	12
			13	14	14
			15	16	16
			17	18	18
			19	20	20
			21	22	22
			23	24	24
			25	26	26
			27	28	28
			29	30	30
			31	1	1
			2	3	3
			4	5	5
			6	7	7
			8	9	9
			10	11	11
			12	13	13
			14	15	15
			16	17	17
			18	19	19
			20	21	21
			22	23	23
			24	25	25
			26	27	27
			28	29	29
			30	31	31

Le scadenze di Febbraio

Attenzione: dal 1° gennaio 2007 i contribuenti titolari di partita Iva devono effettuare i pagamenti del modello F24 solo con modalità telematiche (F24 on-line).

Giovedì 15

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si possono regolarizzare gli omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 16 gennaio scorso, pagando la sanzione ridotta del 3,75% e gli interessi del 2,5% annuo calcolati dal 17 gennaio fino al giorno del versamento.

I principali codici tributo per pagare le sanzioni sono i seguenti:

8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta.

Venerdì 16

**VERSAMENTI
UNIFICATI**

Versamento dell'Iva a debito relativa al mese di gennaio (contribuenti mensili) con il codice tributo 6001 - Versamento Iva mensile gennaio. Vanno inoltre versate le ritenute operate nel mese di gennaio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio.

Tutti i pagamenti vanno effettuati con procedure telematiche (F24 on line).

DICHIARAZIONI D'INTENTO

I contribuenti Iva devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d'intento ricevute nel mese di gennaio 2007 da parte degli esportatori abituali che possono effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA.

Martedì 20

INTRASTAT

Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio (operatori mensili). La presentazione può essere fatta tramite raccomandata, direttamente presso gli uffici doganali o tramite invio telematico.

Per l'invio on line sono previsti 5 giorni in più: quindi la scadenza è fissata al 26 febbraio (così prorogato perché il 25 cade di domenica).

Mercoledì 28

COMUNICAZIONE IVA

Ultimo giorno per procedere all'invio telematico della comunicazione dati IVA relativa all'anno 2006.

Venerdì 2
MARZO

REGISTRO

Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° febbraio 2007 e versamento dell'imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta, con il mod. F23 ed i codici tributo:

115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1^a annualità;

112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive:

107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;

114T - Imposta di registro per proroghe;

108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici:

113T - Imposta di registro per
risoluzioni.

Ritira da

EDI[®] PRO

una copia di

FISCAL FLASH

continua da pagina 3

(quote di ammortamento, canoni leasing, noleggio e spese di impiego) sono deducibili dal reddito all'80% (contro il 50% del passato).

La deduzione dei telefoni fissi (quelli di studio o aziendali, comprese le linee internet, fax, ecc.) viene drasticamente abbattuta all'80% (prima era il 100%). Nessuna novità, invece, per la detrazione Iva: resta al 50% per i cellulari e al 100% per le utenze fisse.

Compensazioni oltre 10 mila euro

I titolari di partita Iva che intendono compensare imposte e contributi per importi superiori a 10.000 euro devono comunicarlo *on line* all'Agenzia delle Entrate, almeno 5 giorni prima dell'operazione. In caso di silenzio da parte dell'Agenzia dopo tre giorni dall'invio, l'operazione si intende approvata. Questo nuovo adempimento, comunque, non è ancora operativo: le Entrate devono ancora predisporre il modello di comunicazione e il *software* per l'invio telematico.

Alberghi e ristoranti

Non manca qualche notizia positiva: imprese e professionisti possono detrarre l'Iva relativa alle prestazioni alberghiere e

alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni e congressi, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. Per il 2007, però, la detrazione è limitata al 50%.

Corrispettivi on line

È stato prorogato a data da destinarsi, l'obbligo dei commercianti al minuto di trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica gli incassi giornalieri. La decorrenza verrà progressivamente individuata per singole categorie di contribuenti, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 1° giugno 2008.

Negozi illuminati

I commercianti che nel 2007 e

2008 effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione dei locali di vendita (comprese le vetrine) possono usufruire di una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti.

Barriere architettoniche

Per incentivare l'eliminazione di barriere architettoniche negli esercizi commerciali è stato, inoltre, istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Un apposito decreto definirà modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi.

IMPOSTA DI SCOPO

Dal 2007 i Comuni potranno battere cassa anche per realizzare opere pubbliche. La legge Finanziaria, infatti, li autorizza ad istituire un'imposta di scopo destinata alla parziale copertura (massimo 30%) delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni stessi in un apposito regolamento (ad esempio, trasporto pubblico urbano, opere di arredo urbano, di risistemazione di parchi e giardini, realizzazione di parcheggi pubblici, restauro, conservazione dei beni artistici e architettonici, ecc.). L'imposta, se istituita, è dovuta al massimo per cinque anni e si determina applicando alla base imponibile Ici un'aliquota massima dello 0,5 per mille. Sono previste agevolazioni e riduzioni per i proprietari di prima casa e per chi ha redditi inferiori a 20.000 euro. Se l'opera pubblica non inizia entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, il Comune deve rimborsare ai cittadini l'imposta di scopo entro i due anni successivi.

FISCAL FLASH PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA

Fiscal Flash è in distribuzione gratuita presso tutti i punti vendita Edipro. Chiama il numero 06.7010879 per sapere qual'è il tuo punto vendita più vicino. La rivista continuerà ad essere inviata agli abbonati fino alla scadenza dell'abbonamento.



straordinario

EDI^{PRO}

A. Cannioto - G. Maccarone - G. Tessitore

Finanziaria 2007

Lavoro

Le novità su lavoro e previdenza

- Le nuove aliquote e detrazioni IRPEF
- La riforma del TFR
- Le nuove norme sul collocamento
- La sanatoria contributiva del lavoro nero

In appendice il testo coordinato
definitivo della Finanziaria 2007

EDI^{PRO}

€ 16,00
pagg. 176



In vendita nelle migliori cartolerie oppure direttamente utilizzando il seguente coupon da spedire a **EDI^{PRO}** Via Voghera 62 - 00182 Roma o al Fax. 06 70.13.845

Sì, desidero ricevere in contrassegno

n. _____ copie di **"Finanziaria 2007"** di A. Cannioto - G. Maccarone - G. Tessitore

Totale € _____

Cognome e nome/Rag. Sociale _____

Cod. Fiscale/Part. IVA _____ Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Telefono _____ Fax _____